



APS **S.IN.A.PSI.**

(Studi Intervento e
Assistenza PSicosociale)

STATUTO

ART. 1

Denominazione - Sede

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs 117/2017 e s.m.i. e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "S.IN.A.PSI. APS" (Studi Intervento e Assistenza PSicosociale- Associazione di Promozione Sociale), operante nel settore socio-assistenziale e culturale e che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

L'Associazione S.IN.A.PSI. APS si compone in maggioranza di donne.

L'Associazione S.IN.A.PSI. APS ha la sede legale in Marina di Gioiosa Ionica, Via Corrado Alvaro n° 21 e la sua durata è a tempo indeterminato.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può stabilire e variare la sede legale e stabilire una o più sedi operative sul territorio nazionale.

L'Associazione può diventare socio di istituzioni o associazioni nazionali e o internazionali che perseguono finalità analoghe.

ART. 2

Scopo - Finalità

L'associazione S.IN.A.PSI. APS ha lo scopo di svolgere attività di carattere culturale, formativo, socio-assistenziale, sanitario e di utilità sociale a favore di associati, dei loro familiari come pure di terzi: famiglie, minori, anziani, donne in difficoltà, disabili, detenuti ed ex detenuti, immigrati, disoccupati, vittime ed autori di violenza, fasce deboli e soggetti a rischio psicosociale, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione si prefigge di favorire lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali, privilegiando le attività di prevenzione, promozione, empowerment e assistenza sul territorio.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale e considerando come parte integrante le indicazioni dell'articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo settore (D.lgs 117/2017 e s.m.i.):

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla l.22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) formazione universitaria e post-universitaria;
- g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- j) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- k) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- l) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- n) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto

reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

o) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per il perseguimento del proprio scopo l'Associazione potrà tra l'altro:

- promuovere e sviluppare la ricerca e la promozione culturale in ambito psico-sociale;
- realizzare interventi e attività a sostegno e/o gestione di situazioni di disagio individuale e sociale;
- tutelare, promuovere e valorizzare attività finalizzate al benessere in ambito psico-sociale;
- promuovere e/o realizzare azioni e interventi di prevenzione;
- promuovere l'appartenenza ad una società fondata sulla libertà, sull'equità, sulla democrazia, sulla legalità, sul rispetto per la dignità e l'integrità umana, sulle pari opportunità per tutti, sulla parità tra uomini e donne, sulla solidarietà e sulla tolleranza, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- organizzare e gestire eventi, manifestazioni e progetti in ambito assistenziale e socio-sanitario volti a promuovere le attività e le finalità associative, in un'ottica di rete e di collaborazione con altri enti e associazioni in ambito locale, nazionale ed europeo;
- organizzare incontri, readings, tavole rotonde, convegni, seminari, dibattiti, ricerche, pubblicazioni, mostre, rassegne, premi etc. su temi del disagio, dell'handicap fisico e/o mentale, delle problematiche di tipo psichiatrico, psicologico e ogni altro tema legato a situazioni di svantaggio e/o devianza;
- fornire consulenza, promuovere, organizzare, gestire, partecipare a percorsi formativi ed attività educative anche nel campo della scuola e dell'università, finalizzati alla sensibilizzazione e alla diffusione dell'interesse per le problematiche inerenti i corretti stili di vita, l'interculturalità, la tutela ambientale, i comportamenti prosociali e solidaristici, la salute mentale, la riabilitazione, l'assistenza psicologica e quant'altro possa aiutare e sostenere i soggetti in stato di bisogno;
- promuovere ed effettuare ricerche di carattere scientifico, studi e lavori d'analisi, attività di raccolta e diffusione di opere in ambito psico-sociale;
- promuovere, realizzare e gestire strutture di accoglienza, riabilitazione e cura per persone disabili e/o bisognose di
 - assistenza psicologica, neurologica, educativa, psichiatrica e sanitaria;
- promuovere e realizzare iniziative di promozione e sviluppo delle tematiche legate al disagio psicofisico e/o sociale;
- promuovere e realizzare attività di assistenza, sostegno e cura di soggetti con deficit di natura psicologica e/o sociale
 - mediante la realizzazione di incontri, gruppi di mutuo aiuto, attività ludico-ricreative, ecc. ;
- curare e gestire portali internet come luoghi di incontro, scambio, divulgazione, informazione delle tematiche sviluppate dall'Associazione;
- curare edizioni e redazioni di pubblicazioni (sia on-line che off-line) sui temi di interesse specifico;

- partecipare ad associazioni od enti aventi scopo analogo o affine al proprio;
- attuare forme di collaborazione con altri enti pubblici e privati, nonché affiliarsi ad altri enti, reti ed organizzazioni alivello locale, territoriale, nazionale o internazionale;
- esercitare attività sussidiarie e complementari alle precedenti;
- realizzare ogni altra iniziativa diretta al raggiungimento dello scopo sociale.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo. Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 3

Associati

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche, APS e altri ETS senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli e a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento delle Associazioni di Promozione Sociale.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 4

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni devono essere motivate e comunicate all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

All'atto dell'ammissione, viene fatto il versamento della quota associativa, che non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Una volta approvata la richiesta, verrà rilasciata la tessera sociale e/o verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

ART. 5

La qualifica di associato dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione;
- ad approvare annualmente il bilancio costituiti nella forma assembleare;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al consiglio direttivo, entro 60 gg dalla richiesta.

In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: entro 60 gg dalla richiesta il Consiglio Direttivo convoca il soggetto che cura la detenzione dei libri e riceve da questa comunicazione sulla disponibilità al controllo degli stessi presso la sede che detiene i libri.

Ogni associato che ne farà richiesta dovrà rendersi disponibile a rispettare il calendario di disponibilità all'accesso degli stessi. Non è previsto di esame che non sia fisico, è vietata la riproduzione e la distribuzione dei libri sociali attraverso strumenti informatici e invii telematici se non per le incombenze fiscali e per quelle amministrative.

Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

ART. 6

Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un atteggiamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 7**perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per mancato versamento della quota associativa o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o ente.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

ART. 8

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione dell'eventuale tessera sociale e hanno effetto a partire dall'annotazione sul libro soci a seguito di ratifica da parte del Consiglio stesso. L'esclusione sarà deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere comunicati al socio gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo facoltà di replica anche nel corso della Assemblea deliberante.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio.

ART. 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante PEC o lettera A/R. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo versato.

ART. 10

Bilancio di Esercizio

Entro il 30 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 maggio per la definitiva approvazione (per le organizzazioni sotto i 220 mila euro).

ART. 11

Risorse economiche - Fondo Comune

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12

Esercizio Sociale

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 maggio per la definitiva approvazione.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 di dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 13

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- L'Assemblea Generale dei Soci

ART. 14

L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 15

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio Direttivo;
- b) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- c) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- d) approvazione di eventuali regolamenti;
- e) deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) decisione sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- g) approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) deliberazione su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 16

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento, la fusione, la scissione e la trasformazione dell'Associazione.

ART. 17

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto, anche telematico, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

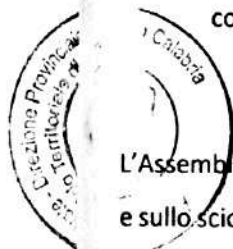
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico – finanziario.

Viene convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.



In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati e per le assemblee di straordinaria amministrazione per le quali è necessario il voto favorevole di almeno un terzo degli associati.

ART. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

I verbali di ogni adunanza dell'Assemblea dei soci, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti per tutta la vita dell'Associazione.

ART. 19

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni.

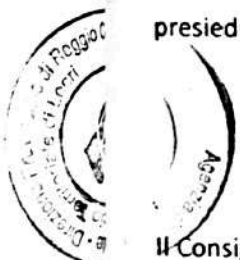
Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente e il Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.



I componenti del Consiglio Direttivo che risultano assenti ingiustificati per tre volte consecutive decadono dalla carica sociale.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono approvati nella seduta successiva e conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
- i) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- j) nominare al proprio interno un Segretario e un Tesoriere, che possono essere scelti anche tra i soci non componenti del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nell'impossibilità di attuare anche tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro venti giorni l'Assemblea perché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio.

ART. 21

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. Può delegare parte dei suoi poteri al Vice-Presidente.

È autorizzato ad aprire conti correnti bancari o postali intestati all'Associazione e ad effettuare tutte le operazioni necessarie per la loro gestione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità di elezione del Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art.22

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico - finanziario.

ART. 23

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

ART. 24

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore,

scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26 settembre 2000 e al DPCM n. 329 del 21 marzo 2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

ART. 25

Clausola compromissoria

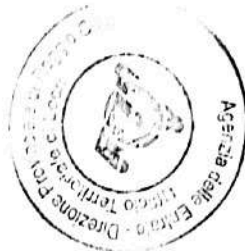
Qualsiasi grave controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Locri.

ART.26

Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.



Registrato in data 21/08/2022
 N. 640 Serie 37 Provincia
ESSENE